

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAMPA, ARNOLDI, BERTOLINI, BIONDI, CAMMARATA, COLLAVINI, COSTA, CROSETTO, DELL'ANNA, DEODATO, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FALICA, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GARAGNANI, JANNONE, LAVAGNINI, LAZZARI, LISI, LO PRESTI, MASINI, MAURO, MISURACA, MONDELLO, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, ORICCHIO, PALMA, PAOLETTI TANGHERONI, PERLINI, PERROTTA, RICCIOTTI, RICCIUTI, RIVOLTA, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SCHERINI, SPINA DIANA, TABORELLI, TARANTINO, TARDITI, ZAMA, ZANETTA, ZORZATO

Interventi in favore delle Università della Terza età

Presentata il 17 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Conosciamo lo spessore, la qualità, la capillarità del lavoro realizzato, in Italia, dalle Università della Terza età.

Esse hanno dato vita nel nostro Paese ad una struttura, senza alcuno scopo di lucro, che rappresenta una parte importante di quella che oggi viene chiamata « educazione permanente degli adulti ».

La loro opera si connota come un vero e proprio servizio di interesse pubblico, attuato per lo più su base volontaria, volta a promuovere cultura e saperi, a vantaggio di una fascia sempre più larga di popolazione che sempre più desidera di essere protagonista.

Si tratta, in altre parole, di un intervento diffuso che — lungi dal possedere caratteristiche di tipo assistenzialistico — è piuttosto riconducibile all'ambito delle « politiche attive ».

Vengono così utilmente rimessi in circolo energie, potenzialità ed interessi cul-

turali: una crescita continua viene garantita attraverso il lavoro delle Università della Terza età.

Tali organismi intervengono nel pluralismo delle presenze e delle proposte, come è giusto che sia, pur nell'ambito dei necessari requisiti e controlli che la comunità chiede ed effettua.

È giusto, dunque, fornire dei segnali di attenzione e di sostegno a queste realtà. Poiché sappiamo che la materia è assegnata alle competenze delle regioni e, in particolare, a quelle dei comuni, compito dello Stato è quello di intervenire non in sostituzione bensì sul piano della complementarietà che gli è proprio.

Da qui la decisione di proporre per le Università della Terza età dei benefici di ordine fiscale.

Unicamente per salvaguardare, al fine del beneficio proposto, la necessaria omogeneità su tutto il territorio nazionale, si

individuano dei requisiti per l'accesso, minimi e indispensabili.

Si pone poi una condizione che fa salva la competenza regionale e che consiste per l'appunto nell'iscrizione delle Università della Terza età in appositi albi istituiti dalle regioni stesse.

L'accesso al beneficio statale resta ulteriormente subordinato alle scelte di programmazione effettuate dalle regioni.

Alle regioni spetta, inoltre, l'elaborazione di principi e criteri in base ai quali valutare la qualità dei programmi, il livello di preparazione dei docenti e la qualità della didattica delle Università della Terza età. Le regioni devono, altresì, assicurare attraverso il controllo preliminare e la verifica successiva, effettuata a scadenza periodica, la rispondenza delle università ai principi e criteri definiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione culturale dei cittadini di qualsiasi età e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che portano avanti tali iniziative.

2. Nell'ambito dell'attività di educazione permanente delle persone adulte e anziane, lo Stato riconosce e promuove il ruolo svolto dalle Università della Terza età.

ART. 2.

1. Lo Stato sostiene, nel rispetto dei compiti e delle funzioni assegnati in materia alle regioni ed agli enti locali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione, l'attività delle Università della Terza età, prevedendo che alle stesse siano estese le agevolazioni previste per le organizzazioni non lavorative di utilità sociale dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Le Università della Terza età sono ammesse ad usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 2 a condizione che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 4 e previa iscrizione in appositi albi istituiti dalle regioni nell'ambito della loro autonomia.

2. Le Università della Terza età danno comunicazione dell'inizio delle loro attività entro un mese alla direzione regionale delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze nel cui ambito territoriale si

trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale comunicazione è effettuata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti che alla predetta data già svolgono l'attività di cui all'articolo 1, comma 2.

ART. 4.

1. Per accedere ai benefici di cui all'articolo 2, al fine altresì di individuare criteri omogenei sul territorio nazionale e fatta salva l'autonoma disciplina delle regioni, le Università della Terza età devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto scritto e avere uno statuto;

b) operare senza fini di lucro;

c) perseguire in esclusiva l'attività dell'educazione degli adulti e degli anziani;

d) svolgere un'attività strutturata da almeno due anni;

e) disporre, per lo svolgimento delle proprie attività, di strutture idonee e di docenza qualificata.

2. L'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge per le attività proposte e realizzate dalle Università della Terza età è subordinato alla programmazione operata dalle singole regioni, relativamente all'offerta formativa annuale. Le regioni procedono all'individuazione dei criteri guida sui quali le Università della Terza età devono basare la qualità culturale dei programmi educativi, la preparazione dei docenti nonché la didattica. Alle regioni spettano, altresì, l'accertamento e la verifica, con cadenza periodica, della rispondenza ai predetti criteri.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni

comunicano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle Università della Terza età iscritte ai rispettivi albi; le agevolazioni decorrono dal semestre successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0046230